

Statuto dell'Associazione "Physics and Optics Naples Young Students"

Articolo I

Il nome dell'associazione è "Physics and Optics Naples Young Students (PONYS)". Suddetta associazione è una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. La sede legale dell'Associazione è sita in ... L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo II

Gli scopi dell'associazione consistono nel promuovere la consapevolezza delle scienze e tecnologie fisiche nella comunità accademica e locale, servire da mezzo di comunicazione e interazione tra studenti, personale di facoltà e corpo docente, allargare gli orizzonti degli studenti sulle opportunità post-laurea.

Articolo III

L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche relative alla fisica, all'ottica e alla scienza in generale; e partecipa ad esse con i propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati.

L'Associazione promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale nel campo della fisica, dell'ottica e delle scienze in generale.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statuari, svolgerà attività editoriale e letteraria curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della fisica. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

Suddette attività sono rivolte principalmente ai soci, agli studenti dell'Ateneo Federico II e agli studenti di scuola secondaria superiore. Sono previste anche attività di più ampio respiro rivolte ad un pubblico generico.

Articolo IV

L'iscrizione è aperta a tutti gli studenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono ammessi anche dottorandi e specializzandi dello stesso Ateneo.

L'iscrizione è gratuita e di durata annuale fino a una successiva decisione dell'Assemblea. In caso di introduzione di una quota associativa, essa è intrasmissibile (tranne in caso di morte) e non rivalutabile. La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

Articolo V

Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda all'Assemblea tramite apposito modulo. L'Assemblea avrà facoltà di accettarla o respingerla, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali. La figura del socio temporaneo è espressamente esclusa.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali secondo le competenze statutarie e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi e in generale per qualunque delibera riguardante le attività dell'Associazione. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei Soci. Il numero dei soci è illimitato. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Articolo VI

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Articolo VII

Tutte le cariche devono essere ricoperte da membri dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta e avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti anche telematicamente.

L'Assemblea elegge i membri degli altri organi; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; approva le entrate e le uscite finanziarie relative alle attività; sottoscrive il bilancio annuale; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo e il giorno della successive riunioni dell'Assemblea; redige un eventuale regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad attività promosse da Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Ogni membro effettivo ha diritto ad un voto. Le decisioni su tutti i punti devono essere prese dalla maggioranza semplice dei votanti. Alla fine di ogni assemblea uno dei segretari ha l'onere di stilare un verbale che sarà reso disponibile ad ogni socio.

Articolo VIII

Il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere vengono eletti annualmente a maggioranza dall'Assemblea. Può essere convocata un'elezione straordinaria in caso di dimissioni o in caso di cattiva amministrazione o mancato adempimento dei loro obblighi. La rimozione deve essere approvata dalla maggioranza dei membri, dopo che le accuse siano state mosse apertamente da uno o più membri dell'associazione.

Le candidature vanno presentate durante la riunione che precede quella delle elezioni. Tutti i soci sono eleggibili e possono candidarsi o essere proposti per la candidatura da altri soci.

Sia in caso di elezioni ordinarie che di elezioni straordinarie il voto dovrà continuare finché uno dei candidati non avrà raggiunto la maggioranza tra i membri presenti. Se non si raggiunge la maggioranza, il candidato con il minor numero di voti sarà eliminato e le votazioni continueranno. I candidati eletti diventeranno effettivi subito dopo il termine delle elezioni.

Articolo IX

Il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere non hanno diritto ad alcun privilegio, ciò significa che il loro voto equivale al voto degli altri soci e sono soggetti alle decisioni dell'Assemblea. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-presidente.

Il Tesoriere è responsabile degli obblighi finanziari dell'associazione; coordina i pagamenti dovuti; gestisce i fondi; redige la bozza del bilancio; può effettuare operazioni di deposito o di prelievo in conti bancari o postali a nome dell'Associazione, col potere di dare e ricevere quietanze liberatorie, informandone preventivamente l'Assemblea e chiedendo alla stessa la ratifica formale nella prima riunione utile.

Il Segretario redige il verbale di ogni assemblea e lo mette a disposizione di tutti i soci; cura la comunicazione interna e comunica a tutti i soci il giorno e l'ora delle future assemblee.

Articolo X

L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate.

Articolo XI

L'anno finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà reso disponibile a tutti i soci, i quali potranno verificarne la validità.

Articolo XII

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dall'Assemblea. Il patrimonio residuo dell'ente, estinte le obbligazioni pendenti, deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o

per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo XIII

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni.

Napoli,

Physics and Optics Naples Young Students